

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE**

in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro
all'udienza del 28 febbraio 2019, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. omissis del Ruolo degli Affari
Contenziosi Civile dell'anno 2015 vertente -

TRA

S.r.l.,

OPPONENTE

E

LEASING S.p.A.

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'opponente: " in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la litispendenza ex art. 39, comma I°, c.p.c., a fronte della pregressa instaurazione e pendenza, tra le medesime parti, della causa n. omissis/2014 R. G. pendente davanti al Tribunale di Milano, avente ad oggetto lo stesso rapporto sostanziale, disponendo, per l'effetto la revoca del decreto opposto e la cancellazione della presente causa dal ruolo; - in via preliminare, accertare e dichiarare la continenza di cause ex art. 39, comma c.p.c., a fronte della pregressa instaurazione e pendenza, tra le medesime parti, della causa n. omissis /2014 R. G. pendente davanti al Tribunale di Milano, avente ad oggetto lo stesso rapporto sostanziale, fissando, per l'effetto, un termine perentorio entro il quale le parti dovranno riassumere davanti a detto Giudice l'odierno procedimento; - sempre in via preliminare, ed in via del tutto gradata, accertare e dichiarare la connessione di cause ex art. 40 c.p.c., fissando, per l'effetto, alle parti un termine perentorio per la riassunzione della presente causa di opposizione davanti al Giudice del Tribunale di Milano titolare della causa n. omissis /2014 R.G., in quanto Giudice della causa principale e/o in quanto Giudice preventivamente adito; - nel merito, in via principale, revocare o dichiarare nullo per le ragioni esposte in premessa il decreto ingiuntivo opposto; - sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare per le ragioni esposte in premessa l'usurarietà del tasso di mora previsto nel contratto di locazione finanziaria n. LO omissis del 19/12/2007 e conseguentemente la nullità parziale del contratto medesimo, e per l'effetto: condannare Leasing S.p.A. al rimborso in favore dell'opponente di tutti gli importi corrisposti a titolo di interessi in relazione ai canoni scaduti e pagati del predetto contratto di locazione finanziaria, nella misura che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria; - dichiarare, inoltre, l'opponente obbligata al pagamento della sola quota capitale dei canoni del predetto contratto di locazione finanziaria già scaduti e non pagati nonché di quelli a scadere fino alla estinzione dell'operazione; - ridurre la somma portata dal decreto opposto compensando il credito vantato da Leasing in relazione alla sola quota capitale dei canoni

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Luigi D'Alessandro, n. 4660 del 28 febbraio 2019

scaduti ed insoluti alla data del 4/3/2015 con il credito vantato dall'opponente a titolo di rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di interessi in relazione ai canoni scaduti e pagati del predetto contratto di locazione finanziaria come sopra determinato;- in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di giudizio".

Per l'opposta: *"nel merito, rigettare le domande anche preliminari avversarie, giacché inammissibili ed infondate in fatto e diritto. Con la vittoria delle spese e dei compensi di lite".*

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2015, la soc S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. omissis /15, emesso da questo Tribunale il 27 luglio 2015 su istanza della soc. Leasing S.p.A., con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €123.684,84, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di canoni di leasing scaduti e non pagati nonché di penale per anticipata risoluzione del contratto.

A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha dedotto che: a) sussisteva un rapporto di litispendenza o, quantomeno, di continenza tra il presente giudizio e quello già pendente promosso dinanzi al Tribunale di Milano, da essa stessa con rito ordinario per la declaratoria di nullità parziale del contratto di leasing e la restituzione di quanto indebitamente pagato, sicché avrebbe dovuto provvedersi ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2, c.p.c., con conseguente revoca del decreto opposto; b) tra le due cause sussisteva quantomeno un rapporto di connessione ai sensi dell'art. 40 c.p.c. che rendeva necessaria la fissazione di un termine per la riassunzione del presente giudizio di opposizione dinanzi al giudice milanese preventivamente adito; c) gli interessi moratori pattuiti e applicati nel corso del rapporto eccedevano la soglia usuraria, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., nessun interesse era dovuto e le somme già pagate a tale titolo avrebbero dovuto essere restituite dalla società concedente.

La Unicredit S.p.A., costituitasi per mezzo della procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e ne ha pertanto chiesto il rigetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le eccezioni di litispendenza e continenza sollevate dall'opponente sono infondate per le ragioni già diffusamente esposte nell'ordinanza 26.2.2016 e che di seguito si illustrano nuovamente.

La situazione di interdipendenza tra la presente causa e quella pendente dinanzi al Tribunale di Milano — l'una avente ad oggetto il pagamento di canoni arretrati e della penale contrattuale, l'altra promossa per l'accertamento della natura usuraria degli interessi applicati e la restituzione di quanto indebitamente pagato — consente di ricondurre il rapporto tra le stesse al paradigma della connessione di cui all'art. 40 c.p.c., condividendo questo giudice quell'indirizzo ermeneutico della Suprema Corte secondo il quale quando due cause si presentano a tesi e richieste contrapposte, sicché l'accoglimento totale delle domande proposte da chi si è fatto attore in una causa sia incompatibile; sul piano logico-giuridico, con la condanna totale del medesimo nell'altra causa in cui è convenuto, non può dirsi sussistente tra le stesse un rapporto di litispendenza (poiché i fatti posti a fondamento delle domande sono diversi), né un rapporto di continenza (in quanto la continenza presuppone un ambito di identità per lo meno parziale), bensì un rapporto di connessione, diverso da quello di accessorietà (cfr. Cass., 8.6.2007, n. 13514; Cass., 3.11.2000, n. 14357).

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Luigi D'Alessandro, n. 4660 del 28 febbraio 2019

È stato poi provato documentalmente (cfr. i verbali d'udienza di cui al doc. 3 produzione opposta) che la causa pendente dinanzi al Tribunale di Milano, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10 febbraio 2016 mentre il successivo rinvio d'ufficio al 25 maggio 2016, proprio perché tale, doveva con tutta probabilità ritenersi disposto per i medesimi incombenzi già previsti. Proprio alla luce di tale situazione, questo Tribunale ha ritenuto che lo stato in cui si trovava la causa preventivamente introdotta ostasse alla rimessione del presente giudizio dinanzi al primo giudice stante quanto disposto dall'art. 40, comma 2, ult. parte, c.p.c. Deve aggiungersi che è ben probabile, visto lo stato processuale in cui si trovava, che la causa pendente dinanzi al Tribunale di Milano sia già stata definita con sentenza sicché è definitivamente venuto meno il presupposto di operatività degli artt. 39 e 40 c.p.c. (sulla necessità di decidere le predette questioni pregiudiziali alla luce della situazione processuale esistente al momento della pronuncia, cfr., ex plurimis, Cass., 13.4.1999, n. 3622). Venendo al merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.

Devono invero disattendersi le doglianze attoree in merito ad un'asserita pattuizione di interessi moratori usurari; pattuizione che, secondo la prospettazione della società opponente, darebbe luogo alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 1815, comma 2, c.c.

Gli interessi di mora non soggiacciono alla valutazione di usurarietà prevista dalle disposizioni di legge in materia.

A ciò osta in primo luogo il criterio dell'interpretazione letterale atteso che l'art. 644, comma primo, c.p., recante la definizione legislativa dell'usura, espressamente discorre di colui che "si fa dare o promettere ... in corrispettivo di una prestazione di danaro interessi o altri vantaggi".

Ed invero, gli interessi di mora, vista la loro tipica funzione risarcitoria, non possono avere rilievo nella valutazione di usurarietà la quale può invece riferirsi ai soli interessi corrispettivi, stante la necessaria e logica interdipendenza che esiste tra l'erogazione del credito e l'usura.

Non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione sulla base della norma interpretativa di cui all'art. 1 d.l. 394/2000 secondo cui "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Con l'inciso "a qualunque titolo", la norma in questione si riferisce evidentemente a tutti gli oneri, comunque concepiti e denominati, che siano pur sempre in rapporto di corrispettività con la dazione di denaro o di altra utilità, mentre deve radicalmente escludersi che la detta locuzione comprenda anche gli interessi moratori poiché altrimenti risulterebbe del tutto stravolto il riferimento alla "corrispettività" contenuto nella norma oggetto di interpretazione.

Non persuade a tal proposito quanto statuito dalla Corte di cassazione con ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27442, allorché afferma che l'art. 644 c.p., l'art. 1 del d.l. 394/2000 e l'art. 2, comma quattro, della legge 7 marzo 1996, n. 108 non distinguono tra i vari tipi di interessi.

a) Con riguardo all'art. 644 c.p. appare evidente come esso si riferisca apertis verbis agli interessi dati o promessi in corrispettivo di una prestazione di denaro.

Il tenore letterale della norma rinviene d'altra parte la propria ratio nella considerazione che il fenomeno usurario che la legislazione nazionale intende contrastare è quello che si concreta nella fissazione, a carico di una delle parti negoziali, di una prestazione del tutto

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Luigi D'Alessandro, n. 4660 del 28 febbraio 2019

sproporzionata rispetto alla controprestazione dovutale dall'altro contraente, sicché è proprio alla prestazione originariamente prevista in contratto che deve essere circoscritto lo scrutinio di usurarietà e non già a quella (meramente eventuale e comunque dipendente dall'inadempimento o inesatto adempimento) dovuta quale risarcimento del danno da ritardo cagionato alla parte non inadempiente.

Con la proibizione dell'usura si vuole cioè evitare che chi ha bisogno di un bene o un servizio si trovi costretto, per procurarsene la disponibilità, a pagare un corrispettivo eccessivamente elevato ma, se tale è la ratio della norma proibitiva, è di tutta evidenza che gli interessi di mora esulino completamente dallo spettro applicativo della predetta regola, trattandosi di somme che non sono necessariamente funzionali al bene o al servizio desiderato bensì dovute dal debitore per sua colpa, ovvero per essere incorso in un inadempimento che avrebbe potuto evitare.

b) Il riferimento "a qualunque titolo", contenuto nell'art. 1 del d.l. 394/2000, non costituisce prova dell'inclusione nella previsione sull'usura anche degli interessi contemplati a titolo di mora, al pari di quelli pattuiti a titolo di remunerazione per un prestito. Ciò in quanto il decreto citato sancisce una definizione ai fini applicativi dell'art. 644 c.p., che pure continua a richiamare alla lettera il concetto di interessi "corrispettivi" e che al comma quarto opera un riferimento, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, alle "*commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (...) collegate all'erogazione del credito*", ossia ai costi effettivamente sostenuti (e non solo potenziali, come gli interessi dovuti per il caso di mora) in relazione all'elemento della "erogazione" del credito, in vista quindi del momento fisiologico della messa a disposizione del denaro.

Va da sé allora che non è possibile ampliare l'ambito del significato proprio dell'articolo 644 c.p., posto che diversamente si finirebbe per giungere ad una *interpretatio abrogans* del riferimento al "corrispettivo".

A diversa conclusione neppure conduce il richiamo del menzionato decreto legge all'art. 1815 c.c., atteso che il riferimento di tale disposizione ai soli interessi corrispettivi è incontestato in dottrina e giurisprudenza (la stessa ordinanza n. 27442/2018 della Corte di cassazione afferma che "*l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi*").

La Relazione governativa, che discorre della necessità di valutare l'usurarietà di qualunque tipo di tasso di interesse "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio", può illustrare l'intenzione del legislatore ma non può certo integrare un testo legislativo che, per come strutturato, non si riferisce agli interessi moratori.

c) Neppure, è possibile pervenire ad una diversa conclusione argomentando a partire dall'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 atteso che tale disposizione, nel rinviare operativamente al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale quale limite oltre il quale "gli interessi sono sempre usurari", fa espresso riferimento all'art. 644 c.p., il quale a sua volta, come visto, discorre di interessi dati o promessi "in corrispettivo" di una prestazione di denaro.

Anche argomenti di ordine sistematico conducono ad escludere che gli interessi moratori assumano rilievo ai fini della valutazione di usurarietà.

Non può sul punto condividersi la menzionata ordinanza della Suprema Corte ove afferma che "*interessi corrispettivi ed interessi convenzionali moratori sono ambedue soggetti al divieto di interessi usurari, perché ambedue costituiscono la remunerazione d'un capitale di cui il creditore non ha goduto: nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente*".

Disconoscere la differenza funzionale tra i due tipi di interessi condurrebbe infatti ad una serie di contraddizioni sul piano logico prima ancora che giuridico.

Le argomentazioni dell'odierna opponente, così come il ragionamento seguito nella menzionata ordinanza, muovono dalla premessa che gli interessi corrispettivi e moratori possono essere considerati in modo omogeneo in quanto entrambi rappresentano il costo del finanziamento, costituiscono cioè la remunerazione richiesta dal creditore per la rinuncia attuale alla propria liquidità.

Appare tuttavia ben difficile considerare funzionalmente equivalente (e giuridicamente omogenea) la rinuncia volontaria e pianificata alla liquidità remunerata dagli interessi corrispettivi con la rinuncia imposta al creditore dal debitore inadempiente, che gli interessi moratori risarciscono in via forfettaria.

In altri termini (ed anche alla luce dell'interpretazione finalistica delle norme sull'usura), il disvalore giuridico dell'usura sta proprio nella sproporzione tra prestazioni contrattuali corrispettive e non tocca il fenomeno degli interessi moratori la cui previsione è in buona sostanza qualificabile quale clausola penale la quale, come noto, ha tra l'altro una funzione di deterrenza all'inadempimento e di rafforzamento del vincolo contrattuale; funzione che sarebbe ovviamente frustrata se la penale non potesse mai superare il limite stabilito per la prestazione principale.

La considerazione da ultimo svolta consente peraltro di neutralizzare un'altra delle argomentazioni poste dalla citata ordinanza a fondamento dell'inclusione degli interessi moratori nell'ambito operativo delle norme di legge in materia di usura. La pronuncia della Corte evidenzia come, sul piano storico, sia stato da sempre espresso dalla maggior parte degli ordinamenti ricompresi nella cultura giuridica occidentale un giudizio di disvalore nei confronti degli interessi eccessivi, corrispettivi o moratori che siano.

L'assunto è senz'altro condivisibile ma non può non rilevarsi che, sul piano del diritto positivo vigente, il suddetto giudizio di riprovevolezza si esprime in modo diverso a seconda del tipo di interessi che viene in rilievo: per gli interessi corrispettivi (rectius, per le clausole che li prevedono) è prevista la sanzione della nullità ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. ove travalichino la soglia usuraria, per gli interessi moratori, come detto riconducibili alla figura della penale, è invece stabilita la possibilità per il giudice, ove ne ravvisi la manifesta eccessività, di ridurli ad equità ai sensi dell'art. 1384 c.c.

La norma testé menzionata permette così di graduare la risposta giudiziale ad una penale eccessiva, valorizzando le peculiarità del caso concreto, ossia la gravità della violazione e l'interesse del creditore all'adempimento dell'obbligazione.

Non può d'altra parte condivisibilmente affermarsi che *"tanto gli interessi compensativi (così nel testo), quanto quelli convenzionali moratori ristorano dunque il differimento nel tempo del godimento d'un capitale: essi differiscono dunque nella fonte (solo il contratto nel primo caso, il contratto e la mora nel secondo) e nella decorrenza (immediata per i primi, differita ed eventuale per i secondi), ma non nella funzione"*. Una simile prospettiva induce a considerare come costo del finanziamento un quid che dipende unicamente dalla condotta imputabile al debitore, e non certo al creditore, vale a dire il ritardo nel pagamento. Portando alle logiche conseguenze l'argomento qui avvertato, il debitore potrebbe aver interesse a provocare una sorta di "inadempimento efficiente del contratto" e a far maturare gli interessi di mora, in modo da determinare il superamento del tasso soglia (scegliendo anche il momento più opportuno in cui rendersi inadempiente alla luce del piano di ammortamento e dell'andamento del tasso soglia).

Tale osservazione conduce ad una immediatamente successiva.

Mentre la remunerazione del denaro mutuato, costituente l'interesse corrispettivo, è predeterminabile ex ante al momento del perfezionamento del contratto, altrettanto non può dirsi con riguardo agli interessi di mora. Essi, infatti, poiché non rappresentano il costo del denaro mutuato e la relativa incidenza, oltre a essere evidentemente solo eventuali, in quanto dipendenti da un eventuale inadempimento, non sono preventivamente quantificabili anche nella loro incidenza, non potendo le parti sapere al momento della conclusione del contratto se e per quanto tempo il mutuatario sarà inadempiente e, quindi, per quanto tempo decorreranno gli interessi di mora.

Inoltre, non può certo obliterarsi che è la stessa legge a stabilire, nell'ambito delle transazioni commerciali quale quella conclusa tra le parti di causa, la debenza di interessi moratori ad una misura che può essere superiore rispetto alla soglia usuraria (v. artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 in base ai quali, in ipotesi di ritardo nei pagamenti, sono dovuti interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di otto punti percentuali). Ad esempio, il tasso degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 a dicembre 2007, data di stipula del contratto, era dell'11,07% e quindi superiore rispetto alla soglia usuraria per le operazioni di leasing immobiliare oltre i 50.000,00 euro che a quell'epoca, stando alle allegazioni attoree, era del 10,23%. Sarebbe dunque paradossale ritenere invalida una clausola che determini gli interessi moratori in una misura superiore rispetto al tasso-soglia ma di contro ritenere dovuti, in mancanza di una pattuizione negoziale sul punto, gli interessi moratori che la stessa legge fissa oltre la predetta soglia.

Non è sul punto condivisibile la menzionata ordinanza n. 27442/2018 della Corte di cassazione, alla cui stregua *"La circostanza che, per effetto del fluttuare dei saggi previsti rispettivamente dalla legge antiusura e da quella contro il ritardo nei pagamenti, il tasso soglia antiusura possa risultare nel caso specifico inferiore al tasso di mora previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 non è dunque una "irrazionalità" intrinseca nel sistema della legge, ma una eventualità accidentale che può in concreto accadere, e che non basta di per sé a bollare come "irrazionale" quel sistema"*. Tanto implicherebbe infatti che nel vigente ordinamento giuridico, in cui tra l'altro l'usura è repressa anche penalmente, la stessa legge possa prevedere un tasso usurario, abilitando il creditore a richiedere (e costringendo il debitore a prestare) un interesse che — al di fuori dell'alveo applicativo del decreto — determinerebbe la commissione di un reato e avrebbe per conseguenza la nullità della clausola sugli interessi.

È evidente che un tasso di interesse o è usurario o non lo è, e non è persuasivo, se non a prezzo di un'esiziale incoerenza sistematica, predicare che talune categorie di debitori possano subire l'imposizione per legge di un interesse altrimenti usurario.

Non è dunque ammissibile altra conseguenza logica che ritenere gli interessi moratori, alla stregua degli argomenti logici e giuridici sopra esaminati, estranei alla valutazione di usurarietà.

Ciò posto, la necessità di escludere gli interessi di mora dalla valutazione di usurarietà discende dalla stessa conclusione cui perviene l'ordinanza n. 27442/2018 della Corte regolatrice, ove afferma che *"nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Luigi D'Alessandro, n. 4660 del 28 febbraio 2019

nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale".

Non appare infatti condivisibile discorrere di identità di funzione tra interessi moratori e corrispettivi proprio mentre se ne afferma la diversità di causa, che al profilo funzionale ha riguardo come specifico elemento distintivo.

D'altra parte, proprio la circostanza che l'art. 1815 c.c., nel disciplinare le conseguenze civilistiche dell'usura, trascuri gli interessi di mora milita nel senso che il vigente sistema normativo tiene ben distinti i due tipi di interessi, alla luce della loro ontologica diversità, non giustificandosi altrimenti una tale diversità di trattamento giuridico pur a fronte di una omogeneità strutturale e della pretesa inclusione anche degli interessi di mora nella valutazione di usurarietà.

Da ultimo non può mancare di rilevare che, anche volendo aderire alla tesi che include gli interessi moratori nell'ambito di operatività dell'art. 1815, comma 2, c.c., l'opposizione della SRL comunque essere accolta in quanto l'art. 11 delle condizioni generali di contratto contiene una clausola di salvaguardia che prevede l'automatica riduzione degli interessi di mora entro i limiti della soglia usuraria; ciò che esclude in radice la fondatezza dell'obiezione attorea in punto di usurarietà degli interessi.

Esclusa dunque la lamentata invalidità delle clausole negoziali relative agli interessi, può allora riconoscersi l'obbligo dell'utilizzatrice di corrispondere al lessor l'importo dei canoni periodici maturati e non pagati nonché della penale prevista per il caso di risoluzione anticipata; importo la cui quantificazione operata dalla società di leasing in sede monitoria non è stata contestata, almeno dal punto di vista strettamente contabile, dall'opponente.

L'infondatezza dei motivi di opposizione conduce ovviamente al rigetto della domanda di ripetizione formulata in via riconvenzionale.

Le spese legali di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in calce.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 17572/15, così provvede:

1. rigetta l'opposizione;
- 2 condanna S.r.l. al pagamento, in favore della società opposta, delle spese del giudizio che liquida in €6.500,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.

Roma, 28 febbraio 2019

Il Giudice
Luigi D'Alessandro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*